



Decreto n. 660

## LA RETTRICE

**VISTO:** il “Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della Scuola Superiore Sant’Anna” emanato con D.R. n. 418 del 20 dicembre 2013 e successivamente modificato ed integrato con D.R. n. 305 del 7 luglio 2015, con D.R. n. 1 del 07 gennaio 2016, con D.R. n. 526 del 4 ottobre 2016 e con D.R. n. 449 del 27 luglio 2017;

**VISTO:** il “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9 Legge 240/2010” emanato con D.R. n. 2 del 7 gennaio 2016, modificato con D.R. n. 472 del 5 settembre 2017, con D.R. n. 700 del 21 dicembre 2017, e con D.R. n. 447 del 9 luglio 2019;

**CONSIDERATA** l’opportunità di unire in un unico documento i due regolamenti sopra citati, apportando agli stessi modifiche sostanziali, in un’ottica di armonizzazione del testo e semplificazione delle procedure, perseguendo principalmente l’incremento del recupero delle spese generali unitamente ad un’adeguata incentivazione di tutto il personale;

**VISTO:** che il documento è stato illustrato alle RSU della Scuola che, presa visione degli esiti delle simulazioni inerenti l’introduzione del tetto del 15% alla premialità del P.T.A. dai quali si evidenzia che non ci sono penalizzazioni, approvano le proposte di modifica in data 7 luglio 2020;

**CONSIDERATA:** l’unificazione dei due Regolamenti sostanzialmente modificati nella proposta di Regolamento elaborata dalla Direzione Generale, dalla U.O. Personale e dalla U.O. Bilancio e Fiscale con il supporto della U.O. Affari Legali;

**VISTO:** il parere positivo espresso dal Consiglio di amministrazione federato con delibera n. 212 del 28 luglio 2020 relativamente al Regolamento in evidenza, successivamente approvato dal Senato accademico con delibera n. 166 del 15 settembre 2020;

**PRESO ATTO:** della necessità di procedere alla pubblicazione del predetto Regolamento;

**VISTO:** lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011, modificato ed integrato con D.R. n. 94 del 9 marzo 2013, ed entrato in vigore in data 8 aprile 2015;

**VISTO:** il Regolamento Generale della Scuola emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012 ed integrato e modificato con D.R. n. 167 del 21 marzo 2016;

## DECRETA

**Art. 1.** E’ emanato il “Regolamento per la disciplina dei prelievi sulle attività della Scuola Superiore Sant’Anna e per la costituzione ed utilizzo del Fondo di premialità” che costituisce l’allegato “A” del presente Decreto.

**Art. 2.** Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale e sull’Albo on-line della Scuola, con tempestiva comunicazione tramite i canali istituzionali. A decorrere dall’emanazione del presente Decreto, per le motivazioni svolte in premessa, è disposta l’abrogazione del “Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della Scuola



Decreto n. 660

Superiore Sant'Anna" emanato con D.R. n. 418 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9 Legge 240/2010" emanato con D.R. n. 2 del 7 gennaio 2016 e successivamente modificato.

Pisa, li 11 novembre 2020

**LA RETTRICE**

**(Prof. Sabina Nuti)**

documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21,  
2 comma del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



## Allegato A

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI SULLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA E PER LA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PREMIALITA'

*Emanato con D.R. n.*

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il regime dei prelievi sulle attività conto terzi ed istituzionali svolte dalla Scuola Superiore Sant'Anna (nel seguito, Scuola) ed i compensi aggiuntivi a titolo di valorizzazione e riconoscimento del lavoro svolto dal personale per le attività di acquisizione e gestione di progetti finanziati da soggetti pubblici e privati.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità della Scuola Superiore Sant'Anna (nel seguito, Fondo) ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii.

### Art. 2

#### Principio generale

1. Le incentivazioni a favore del personale docente e ricercatore sono riservate a coloro che abbiano positivamente assolto i propri obblighi didattici e di ricerca, come disciplinati dalla normativa vigente.

2. Le incentivazioni a favore del personale tecnico-amministrativo sono subordinate all'assolvimento degli obblighi di servizio anche per quanto concerne il rispetto dell'orario di lavoro.

### Art. 3

#### Criteri di valutazione delle attività

1. Ai fini del presente Regolamento per attività conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dalla Scuola sulla base dei seguenti criteri, ovvero:

- a) tramite proprie risorse umane e strumentali nell'interesse prevalente del committente;
- b) in cambio di un corrispettivo la cui riscossione o parte della stessa può essere collegata alla consegna di report intermedi e/o finali di progetto;
- c) soggette, nell'ipotesi di interruzione e/o mancato completamento delle attività o di parte delle stesse, all'applicazione di clausole risolutive espresse, clausole penali salvo il maggior danno, ovvero ad eventuali pretese risarcitorie da parte del committente per inadempimento contrattuale.

2. Rientrano in tali attività anche

- le attività che prevedono il versamento di quote di iscrizione di partecipanti, ad eccezione di quelle iniziative che attribuiscono crediti formativi universitari – CFU ;
- le attività di trasferimento tecnologico;
- le attività di sponsorizzazione.

3. La Scuola definisce istituzionali le sue attività volte al perseguimento delle proprie finalità, individuate sulla base dei seguenti criteri:

- a) siano svolte nell'ambito di Progetti Internazionali, Progetti Europei, Progetti Nazionali, Progetti regionali finanziati con fondi europei e simili, in risposta a bandi pubblici;



- b) gravino in termini finanziari su fondi Scuola oltre che su finanziamenti eventualmente erogati da soggetti pubblici o privati, a titolo di co-finanziamento;
- c) si sostanzino in iniziative formative che attribuiscono crediti formativi universitari – CFU;
4. I criteri indicati nei commi precedenti costituiscono parametri di orientamento per l'inquadramento delle attività nell'una o nell'altra tipologia, rimesso alla puntuale valutazione dei singoli casi ed operato dalla Giunta di Istituto, su proposta del Responsabile Amministrativo, se il progetto afferisce ad un Istituto ovvero dal Responsabile della struttura secondo quanto precisato al comma 6 dell'art. 5 ed al comma 3 dell'art.9. Qualora emergano divergenze interpretative l'inclusione nell'una o nell'altra tipologia di attività è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale.

## **TITOLO II - ATTIVITA' CONTO TERZI**

### **Art. 4**

#### **Strutture e personale coinvolti**

1. Le attività di cui al presente Titolo sono svolte prevalentemente con l'impiego di attrezzature, mezzi e personale appartenenti alla Scuola, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare adempimento dei compiti istituzionali, secondo quanto previsto nella delibera di approvazione del progetto di cui all'art. 5, comma 6.

### **Art. 5**

#### **Progetto scientifico e relativi adempimenti**

1. La proposta di una commessa conto terzi può essere presentata su iniziativa delle risorse della Scuola appartenenti alle categorie di seguito indicate al momento della richiesta e precisamente:
  - dal personale docente e ricercatore indirizzata all'Istituto di afferenza;
  - dagli affiliati ad un Istituto e da assegnisti di ricerca anch'essa diretta all'Istituto di riferimento<sup>1</sup>;
  - dal personale tecnico-amministrativo, categorie D ed EP, all'attenzione della struttura di appartenenza (da intendersi Istituto, Area o Servizio della Direzione Generale).I proponenti assumono il ruolo di responsabile scientifico del progetto.
2. In casi motivati, nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici appartenenti anche ad Istituti/strutture diverse ed in tal caso il progetto è approvato dalle Giunte dei rispettivi Istituti di afferenza o dalle relative strutture di appartenenza.
3. La proposta deve contenere:
  - a) la descrizione delle attività previste e la relativa durata;
  - b) l'importo del corrispettivo e l'eventuale relativa rateizzazione;
  - c) il preventivo delle spese come dettagliato al comma 4;
  - d) l'indicazione del personale coinvolto;
  - e) lo schema di contratto con il soggetto esterno committente;
  - f) la preventiva quantificazione, in termini percentuali, dell'impegno giornaliero dei singoli soggetti coinvolti.
4. Il preventivo delle spese da sostenere dovrà contenere:
  - a) tutte le spese relative all'esecuzione del contratto (spese imputabili direttamente);
  - b) gli oneri da rimborsare all'Istituto/struttura;
  - c) la previsione della quota di cui all'art. 6, comma 2, che la Scuola calcola a monte sull'importo del corrispettivo, escluso IVA.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l'autorizzazione alla partecipazione alle attività dovrà essere richiesta all'Istituto di afferenza o alla struttura di appartenenza.
6. In fase di proposta, prima della sua sottoposizione all'ente finanziatore, il Responsabile

<sup>1</sup> Di seguito per entrambe le categorie in evidenza si fa riferimento ad Istituto di afferenza



Scientifico del progetto ed il Direttore di istituto, mediante la sottoscrizione dell'apposita Scheda:

- a) attestano la copertura delle quote di prelievo della Scuola;
- b) garantiscono che il progetto non richieda ulteriori risorse della Scuola in termini di personale tecnico amministrativo, spazi o ulteriori fabbisogni finanziari.

Qualora siano richieste alla Scuola risorse aggiuntive rispetto a quelle a disposizione dell'Istituto in termini di personale tecnico-amministrativo, spazi o ulteriori fabbisogni finanziari la sottomissione della proposta progettuale all'Ente finanziatore deve essere approvata dal Rettore.

7. Gli atti relativi ai progetti degli Istituti sono approvati con delibera degli Organi competenti degli Istituti o con Provvedimento del Direttore di Istituto in caso di urgenza, successivamente ratificato dalla Giunta (salvo la fase di proposta progettuale regolata dal precedente comma 6) secondo la procedura definita con decreto rettorale.

8. La Giunta dell'Istituto o il Responsabile della struttura nell'approvare la proposta dovrà espressamente:

- a) verificare che il finanziamento o il corrispettivo previsto sia congruo e sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall'attività conto terzi e garantisca la copertura delle quote di prelievo della Scuola;
- b) attestare che lo svolgimento dell'attività proposta sia pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi istituzionali e di servizio del personale interessato;
- c) formulare la proposta definitiva di stipula del contratto;
- d) in caso di proposta progettuale presentata da un affiliato prevedere l'affiancamento di un altro Responsabile scientifico, docente o ricercatore dello stesso Istituto, incaricato di tutti gli adempimenti relativi alla gestione delle risorse connesse alle attività di progetto e titolare del relativo fondo;
- e) trasmettere la proposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva se il proponente è un affiliato o assegnista di ricerca.

9. Nel corso dell'esecuzione delle attività programmate, il responsabile scientifico del progetto dovrà costantemente controllare se si prefigurino variazioni rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto originario. Qualora accerti un significativo scostamento in termini di budget ovvero relativamente alle tempistiche di realizzazione del progetto, dovrà tempestivamente presentare una proposta di modifica del progetto stesso all'Istituto di afferenza o alla struttura di appartenenza con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori rispetto a quanto in precedenza approvato. Il responsabile scientifico dovrà inviare la Scheda progetto modificata al Rettore. La Giunta dell'Istituto o la struttura di riferimento delibererà la proposta di modifica.

10. Al termine del progetto il responsabile scientifico relaziona al committente le attività realizzate secondo i termini e le modalità previste nel contratto. Tale relazione è inviata anche al Direttore di Istituto o al Responsabile della struttura di appartenenza. E' facoltà di questi richiedere relazioni periodiche sulle attività svolte cui il responsabile scientifico deve fornire adeguato riscontro.

## Art. 6

### Corrispettivi, spese e trattenute

1. Il corrispettivo che dovrà essere richiesto al committente dovrà comprendere la copertura di tutte le spese di cui al preventivo ex art. 5, comma 4.

2. Su ciascun progetto conto terzi, la Scuola provvede a calcolare una trattenuta pari al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo esclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto da destinare a favore dei fondi come indicati nella seguente Tabella:

Tab. n. 1

Attività rilevate	Fondo di Ateneo per l'incentivazione	Fondo di finanziamento per contratti a	copertura spese indirette	Fondo di Ateneo per



	del personale PTA	tempo determinato del PTA		la Premialità
Attività conto terzi = 20%	14%	1%	4%	1%

La trattenuta è vincolata alla stipula del contratto in sede di prima assegnazione di budget ed è effettivamente operata nell'esercizio di chiusura del progetto o al termine delle attività commissionate in funzione degli incassi definitivi.

3. A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto da parte del committente e dell'incasso dell'intero corrispettivo, il residuo emergente, da intendersi quale importo complessivo del contratto dedotto della trattenuta prevista al precedente comma 2 e del totale dei costi sostenuti, rimane nella disponibilità del responsabile scientifico del progetto, che può procedere come segue:

- Ripartire una quota o l'intero ammontare (sulla base dell'attività aggiuntiva svolta e del contributo scientifico alla realizzazione della stessa), con l'assenso del Direttore dell'Istituto di riferimento o del Responsabile della struttura di appartenenza, tra il personale di ruolo e non di ruolo della Scuola e/o di altre Università, che abbia effettivamente partecipato al progetto, come di seguito indicato:

1. Personale docente e ricercatore;

2. Personale tecnico-amministrativo (sulla base di criteri concordati dal Rettore, Direttore Generale e Direttori di Istituto);

3. Allievi dei Corsi Ph.D;

4. Assegnisti di ricerca, affiliati e altro personale appartenente ad enti pubblici e privati, debitamente autorizzato, che abbiano effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione, e risultino inseriti nel Team di lavoro già in fase di proposta (art. 5, comma 3, lettera d), non avendo percepito altra forma di compenso a valere sul contratto di cui trattasi.

Su tale quota viene applicata una trattenuta in misura pari al 5% (cinque per cento) da destinare al Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo;

- Destinare ad un apposito Fondo a disposizione del responsabile scientifico, preordinato al finanziamento o co-finanziamento di spese a supporto di attività di ricerca/formazione o altro. Tale fondo, qualora il responsabile scientifico sia un affiliato o un assegnista di ricerca, farà capo al docente o ricercatore individuato dall'Istituto di afferenza;

- Destinare ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo;

- Destinare al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii sulla base delle disposizioni vigenti;

- Incrementare il citato Fondo di Ateneo per la Premialità.

### Art. 7

#### Modalità di attribuzione al personale del residuo ripartibile

1. Al fine del riparto dei compensi al personale, il responsabile scientifico, a seguito dell'approvazione della relazione finale da parte del committente e all'effettivo incasso del corrispettivo, con l'assenso del Direttore di Istituto o del Responsabile della struttura di appartenenza:

- a) attesta la rispondenza del corrispettivo erogato e delle spese effettuate rispetto a quanto preventivato nel progetto scientifico;

- b) determina il "residuo ripartibile" da assegnare ai sensi del precedente art. 6 ed a tal fine individua i nominativi del personale che ha effettivamente operato per lo svolgimento dell'attività in relazione all'apporto fornito e specifica il quantum da assegnare a ciascuno di essi. Per il solo personale tecnico amministrativo l'importo sarà definito secondo i criteri previsti nel Contratto integrativo vigente.



2. Qualora sorgano contestazioni da parte del committente rispetto al corretto adempimento, non si potrà procedere alla chiusura del progetto sino a quando il committente non abbia rinunciato a far valere tali contestazioni o sia decorso il relativo termine prescrizioneale.

### **Art. 8**

#### **Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo**

1. Il Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo è alimentato da:
  - a) le risorse accantonate dal prelievo operato ex art. 6, comma 2 e comma 3;
  - b) le risorse economiche derivanti dall'applicazione del contratto integrativo in materia di attribuzione di residuo ripartibile al personale tecnico amministrativo.

L'accantonamento annuo al Fondo non dovrà superare il 15% del monte salari determinato al 31.12 dell'anno di riferimento in relazione al numero di personale a tale data in servizio e proporzionalmente ai mesi di lavoro prestato; la quota eccedente confluisce ad incremento del fondo per la copertura delle spese generali.

2. Le risorse accantonate nel Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo saranno utilizzate per le seguenti finalità:

- a) una quota non inferiore al 90% (novanta per cento) riservata a tutte le categorie di personale tecnico-amministrativo sulla base del sistema di valutazione vigente;
- b) una quota pari al 5% (cinque per cento) destinata ai compensi per progetti straordinari di interesse generale della Scuola, individuati dal Direttore Generale;
- c) una quota pari al 5% (cinque per cento) destinata ad interventi straordinari a beneficio del personale tecnico-amministrativo dipendente dalla Scuola gestiti dalla Commissione appositamente costituita.

3. Il Fondo di Ateneo di cui al presente articolo relativo all'anno di competenza è ripartito di norma entro il 30 settembre dell'anno successivo.

## **TITOLO III - ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

### **Art. 9**

#### **Progetto scientifico e relativi adempimenti**

1. La proposta di attività connessa alla sfera istituzionale della Scuola può essere presentata su iniziativa delle risorse della Scuola, appartenenti alle categorie di seguito indicate al momento della richiesta e precisamente:

- dal personale docente, ricercatore indirizzata all'Istituto di afferenza;
- dagli affiliati ad un Istituto e da assegnisti di ricerca anch'essa diretta all'Istituto di riferimento<sup>2</sup>;
- dal personale tecnico-amministrativo, categorie D ed EP, all'attenzione della struttura di appartenenza (da intendersi Istituto, Area e/o Servizio della Direzione Generale).

I proponenti assumono il ruolo di responsabile scientifico del progetto.

2. Con riferimento alle attività di formazione, la proposta dovrà strutturarsi nel rispetto delle prescrizioni interne del Sistema Gestione della Qualità.

3. In fase di proposta, prima della sua sottoposizione all'ente finanziatore, il Responsabile Scientifico del progetto ed il Direttore di Istituto, mediante la sottoscrizione dell'apposita Scheda:

- a. attestano la copertura delle quote di prelievo della Scuola;
- b. garantiscono che il progetto non richieda ulteriori risorse della Scuola in termini di personale tecnico amministrativo, spazi o ulteriori fabbisogni finanziari.

Qualora siano richieste alla Scuola risorse aggiuntive rispetto a quelle a disposizione dell'Istituto in termini di personale tecnico-amministrativo, spazi o ulteriori fabbisogni finanziari, la sottomissione della proposta progettuale all'Ente finanziatore deve essere approvata dal Rettore

---

<sup>2</sup> Di seguito per entrambe le categorie in evidenza si fa riferimento ad Istituto di afferenza



Gli atti relativi ai progetti degli Istituti sono approvati con delibera degli Organi competenti degli Istituti o con Provvedimento del Direttore di Istituto in caso di urgenza, successivamente ratificato dalla Giunta, salvo la fase di proposta progettuale regolata dal precedente comma 3 secondo la procedura definita con decreto rettorale.

4. La Giunta dell'Istituto o il Responsabile della struttura nell'approvare la proposta dovrà:

- a) verificare che il preventivo delle spese contenga tutti i costi relativi all'esecuzione della ricerca o dell'attività formativa (costi imputabili direttamente);
- b) verificare l'esistenza della previsione della quota pari al 10% (dieci per cento) da calcolare a monte sull'importo delle relative entrate, da destinare a favore dei fondi come indicati nella seguente Tabella:

Tab. n. 2

Attività rilevate	Fondo di finanziamento per contratti a tempo determinato del PTA	Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo	Copertura spese indirette	Fondo di Ateneo per la Premialità
Attività istituzionali = 10%	2,5%	1%	5,5%	1%

- c) trasmettere la proposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione definitiva se il proponente è un affiliato o assegnista di ricerca.

#### Art. 10

##### Destinazione del residuo delle attività

1. Al termine del progetto, il responsabile scientifico rendiconta le attività all'Ente finanziatore, se previsto, e produce al Direttore dell'Istituto o al Responsabile della struttura di appartenenza una sintetica relazione conclusiva circa il regolare svolgimento delle attività.

2. A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto, ove prevista, da parte dell'Ente finanziatore e/o dell'effettivo incasso del finanziamento, il responsabile scientifico, con l'assenso del Direttore di Istituto o del Responsabile della struttura di appartenenza, destina l'eventuale disponibilità residuale, da intendersi quale importo complessivo della convenzione dedotto della trattenuta prevista al comma 4 del precedente articolo e del totale dei costi sostenuti, in tutto o in parte come di seguito indicato:

- ad un apposito Fondo a disposizione del responsabile scientifico stesso, preordinato al finanziamento o co-finanziamento di spese a supporto di attività di ricerca e/o formazione o altro; tale fondo, qualora il responsabile scientifico sia un affiliato o un assegnista di ricerca, farà capo al docente o ricercatore individuato dall'Istituto di afferenza;  
e/o
- ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo;  
e/o
- al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii sulla base delle disposizioni vigenti;  
e/o
- ad incremento del Fondo di Ateneo per la Premialità;  
e/o
- quale compenso aggiuntivo per il personale che ha partecipato all'acquisizione e gestione del progetto.





**Art. 11**  
**Modalità di attribuzione al personale dei compensi aggiuntivi**

1. Il Responsabile scientifico, in mancanza di previsioni ostative da parte del soggetto finanziatore, può destinare una quota massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dei progetti finanziati da soggetti Pubblici e Privati, all'erogazione di compensi aggiuntivi per il personale docente, ricercatore, assegnista di ricerca e tecnico-amministrativo che abbia partecipato all'acquisizione e gestione del progetto. Il contributo all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati deve essere adeguatamente documentato al momento dell'attivazione del progetto.

2. Tali compensi sono erogati previa soddisfazione delle quote dei prelievi di cui all'art. 9 comma 4 del presente Regolamento su richiesta del responsabile scientifico del progetto/titolare del fondo, ed a seguito di provvedimento dirigenziale, qualora:

- al momento dell'attivazione del progetto sia stato adeguatamente formalizzato dal responsabile scientifico dello stesso il gruppo di lavoro che ha contribuito all'acquisizione e gestione del progetto;
- nel limite massimo delle risorse di cui al comma 1 decurtate dalla quota di riequilibrio pari al 20% a favore del Fondo di Ateneo per la Premialità;
- a seguito della verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici per il personale docente e ricercatore, ai sensi del Regolamento impegno didattico;
- con gli stessi criteri definiti, ai fini della ripartizione del residuo emergente al termine delle attività conto terzi, per il personale tecnico amministrativo, ai sensi del presente Regolamento e secondo i criteri previsti nel Contratto integrativo vigente.

**TITOLO IV – ATTIVITA' CON REGIME DI PRELIEVO IN DEROGA**

**Art. 12**  
**Regime dei prelievi**

1. Ai finanziamenti che la Scuola ottiene dalle seguenti attività:

1. donazioni o erogazioni liberali finalizzate ad attività di ricerca o di formazione o al finanziamento di contratti al personale in favore degli Istituti;
2. progetti/attività di sponsorizzazione;
3. progetti di investimento o interventi infrastrutturali per lo sviluppo economico e il trasferimento tecnologico caratterizzati da incrementi delle immobilizzazioni;
4. progetti H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA);
5. progetti ERC finalizzati alla copertura di costi derivanti da posizioni per assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio e ricercatori a tempo determinato;
6. progetti/erogazioni ricevute da Fondazioni.

Sono applicate le percentuali di prelievo da destinare a favore dei fondi come indicati nella seguente Tabella.

Tab. n. 3

Attività rilevate	% prelievo per il Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute
Donazioni o erogazioni liberali finalizzate ad attività di ricerca o di formazione o al finanziamento di contratti al personale in favore degli Istituti	5%
Sponsorizzazioni	10%



Attività rilevate	% prelievo per il Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute
Progetti di investimento o interventi infrastrutturali (ove possibile)	10%
Progetti H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)	0%
Progetti ERC	5%
Lauree Magistrali	criteri vigenti individuati e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Progetti/erogazioni ricevute da Fondazioni	5%

2. In caso di problematiche applicative/interpretative relative a progetti ed attività non perfettamente riconducibili a quanto disciplinato nel presente Regolamento in materia di prelievi, il Direttore Generale, sentito il Rettore, previa adeguata istruttoria della struttura a cui compete la gestione dell'attività, mediante proprio provvedimento adeguatamente motivato, dirime sullo specifico prelievo da applicare e provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Qualora si tratti di progetti/attività particolarmente rilevanti e complessi, il Direttore Generale, sentito il Rettore, propone l'argomento all'esame del Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO V – IL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA'

### Art. 13 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito da finanziamenti pubblici e privati. Nel presente Regolamento si intendono pubblici i finanziamenti derivanti da enti, istituzioni ed amministrazioni, qualificate come pubbliche dalla normativa vigente, mentre sono considerati finanziamenti privati le risorse provenienti da persone fisiche o soggetti giuridici non pubblici.

2. In particolare il Fondo è costituito con le risorse provenienti:

- dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo periodo della Legge n. 240/2010);
- dalle somme eventualmente attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca – MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, comma 1, secondo periodo della Legge n. 240/2010);
- dai compensi per incarichi esterni eventualmente svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione della Scuola (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.)
- dalla quota pari all'1% (uno per cento) del valore dei progetti conto terzi e istituzionali finanziati da Enti Pubblici e Privati, ottenuta dai prelievi applicati dalla Scuola in base al presente Regolamento;
- da una quota di riequilibrio pari al 20% del valore dei compensi attribuiti ai sensi dell'art.11, comma 2;
- da ogni altra risorsa che, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sia destinata a favore del Fondo stesso,

3. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo come indicato al comma 2 lett.e), del presente articolo, unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di



tali previsioni ostantive è attestata dal responsabile del progetto/titolare dei fondi e verificata dagli Uffici competenti.

#### **Art. 14**

##### **Modalità di utilizzo del Fondo**

1. Le Entrate del Fondo sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a favore di docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo della Scuola a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori nelle attività core della Scuola in relazione al processo di pianificazione strategica, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi devono avere ad oggetto attività, funzioni o progetti specifici, che non rientrino nei doveri di ufficio come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni alla Scuola. L'eventuale compenso aggiuntivo verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore previa valutazione dei risultati conseguiti;
3. I compensi premiali sono attribuiti sulla base di criteri e parametri definiti ex ante dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici che la Scuola adotta tramite gli strumenti di programmazione di cui all'art. 16 dello Statuto;
4. I compensi sono attribuiti previa verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art.2 del presente regolamento;
5. I compensi previsti dal presente articolo sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle risorse del fondo, integrate dalla quota di riequilibrio di cui all'art. 13, comma 2, lett.e, e devono essere congrui per il tipo di funzioni ed incarichi attribuiti nonché per il periodo di riferimento.

### **TITOLO VI NORME COMUNI**

#### **Art. 15**

##### **Limite massimo per i compensi incentivanti**

I compensi incentivanti riconosciuti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dal presente Regolamento e da altre forme di incentivazione (compensi accessori a qualunque titolo attribuiti) non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda.

#### **Art. 16**

##### **Limite massimo utilizzo quote prelievo**

Qualora la quota di prelievo annua su progetti c/terzi e istituzionali finalizzata alla copertura dei costi per contratti a tempo determinato per il PTA, superi la soglia di 500.000 €, l'eccedenza sarà destinata alla copertura del fondo per le spese indirettamente sostenute.

#### **Art. 17**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Esso trova applicazione alle richieste di chiusura progetti formalizzati a decorrere da tale data.
2. Le prescrizioni per il fondo di Ateneo per la premialità troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni, anch'esse emanate con decreto del Rettore, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della fonte come modificata e/o integrata sull'Albo on-line della Scuola.



Decreto n. 660